

ASTAD

ASSOCIAZIONE MARIA NORA ECONOMO PER LA TUTELA DELL'ANIMALE DOMESTICO

REGOLAMENTO ELETTORALE

AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 8 DELLO STATUTO

1. L'assemblea, convocata annualmente per l'approvazione del bilancio annuale, delibera sul rinnovo del Consiglio Direttivo, in ragione di un terzo dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 8, 4° comma, dello Statuto.
2. L'assemblea si tiene di regola nel periodo compreso tra il 15 ed il 30 aprile, salvo che ricorrano particolari esigenze atte a giustificarne la proroga non oltre il 30 giugno.
3. Le liste elettorali possono essere presentate, ai sensi dell'art. 8, 6° comma, dello Statuto, entro il 25 marzo, mediante deposito presso la sede sociale.
4. Tali liste devono contenere un numero di candidati pari almeno a quello dei consiglieri in scadenza e devono essere sottoscritte dai candidati per accettazione della candidatura.
5. Le liste elettorali proposte dai soci devono recare le firme di presentazione di un numero di soci pari ad almeno il 10% dell'organico; per determinare tale percentuale, si fa riferimento ai soci iscritti e in regola con il pagamento della quota alla data del 10 marzo.
6. La lista proposta dal Consiglio Direttivo in carica deve essere depositata con le medesime modalità ed entro il medesimo termine.
7. Essa deve recare la firma di presentazione del Presidente o in sua vece del Vicepresidente, nonché della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo in carica, computata tenendo conto anche di quelli in scadenza.
8. La scheda elettorale viene formata dal Segretario e contiene l'indicazione dei candidati in ordine alfabetico.

9. In caso di presentazione di più liste, la scheda elettorale indica, a fianco del nome di ciascun candidato, quello della lista di appartenenza, che viene identificata con la menzione del primo dei soci presentatori.
10. Nell'espressione del voto, può essere indicato un numero di preferenze pari nel massimo al numero dei consiglieri da eleggere.
11. La scheda indicante un numero superiore di preferenze è nulla.
12. Ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, dello Statuto, ogni socio può essere portatore di non più di tre deleghe.
13. Le urne restano aperte fino al termine delle operazioni di voto ad opera dei soggetti presenti all'assemblea.
14. Successivamente, il Segretario dell'assemblea, unitamente a due scrutatori nominati fra i soci presenti, provvede allo spoglio delle schede.
15. Il Presidente dell'assemblea provvede alla proclamazione degli esiti dell'elezione al termine delle operazioni di spoglio.
16. Risultano eletti i candidati che hanno ricevuto il numero maggiore di preferenze, nei limiti dei posti disponibili.
17. Nel caso di parità di preferenze, prevale la minore anzianità anagrafica.
18. Eventuali osservazioni sulle operazioni di voto devono essere effettuate dai soci presenti immediatamente dopo la proclamazione degli esiti della votazione, e dai soci assenti entro trenta giorni dalla data dell'assemblea.
19. Le schede sono conservate a cura del Segretario fino all'assemblea successiva, poi vengono eliminate.
20. All'elezione dei Revisori si procede secondo le medesime modalità sopra indicate per i membri del Consiglio Direttivo.